

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 12 Legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana")

### **Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale**

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)**

.....

#### **Tipologia della proposta di legge:**

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)      ☒ X
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)      ☐
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)      ☐
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)      ☐

#### **Oneri previsti:**

- complessivi Euro .....
- articolazione per anno del bilancio pluriennale e per UPB .....

n. UPB	Anno 200...	Anno 200...	Anno 200...	Totale
Totale				

- spesa annua a regime .....
- oneri di gestione .....

## **Metodologie di quantificazione utilizzate:**

### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

## **Modifiche in materia di ISTRUZIONE e di FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La proposta di legge è volta alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, attraverso le reti territoriali previste dell'articolo 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, oltre che allo sviluppo dei servizi di orientamento permanente.

La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2 dell'art.6.

E' istituita la Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.

Le rappresentanze delle istituzioni scolastiche autonome e la conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione non comportano alcun tipo di oneri finanziari (diversamente da quanto previsto nel documento preliminare approvato con Decisione 1 del 16/12/2013 pari ad € 150 mila annui) in quanto non sono previsti rimborsi spese per la partecipazione dei soggetti partecipanti. Ciò anche alla luce degli indirizzi del CR che, sul documento preliminare, si è espresso auspicando un sistema snello e funzionale, con indicazioni di contenimento della spesa.

L'art. 7 inserisce l'art. 7 bis per disciplinare l'anagrafe regionale degli studenti quale strumento di supporto alla programmazione dell'offerta formativa, al dimensionamento scolastico e alle attività relative alla vigilanza per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

La legge favorisce il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, promuovendo l'accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali. L'Orientamento viene visto come strumento di lotta alla dispersione scolastica per promuovere occupabilità e inclusione sociale.

L'art. 8 "Sostituzione dell'art. 12 – Orientamento" è l'adeguamento rispetto alle linee guida nazionali sull'Orientamento e non apporta modifiche sostanziali alla norma preesistente.

L'art. 10 "Inserimento articolo 13/bis - Sistema regionale di istruzione e formazione" è il quadro complessivo degli interventi di istruzione e formazione regionale già esistenti ai quali si dà una base normativa più idonea e organica.

In particolare esso stabilisce che la Regione:

- sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati,
- promuove servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali,

- prevede di norma esperienze formative in contesti lavorativi all'interno dei percorsi di formazione professionale,

- assicura standard di qualità dell'offerta formativa, mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta,

All'art. 11 "Sostituzione articolo 14 – Istruzione e formazione professionale" la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale finalizzati a favorire l'inserimento, il reinserimento lavorativo e la mobilità professionale.

L'intero articolo costituisce la disciplina per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 2 della L. 53/2003 e del decreto legislativo n. 226/2005 che stabilisce le norme e i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

La precedente disciplina era stata abrogata con sentenza della Corte Costituzionale del 309/2010 e non era stata sostituita con nuova normativa.

Pertanto al comma 7 è previsto anche che la R.T. definisca, in via sperimentale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi accreditati, gli indirizzi relativi ai percorsi formativi progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.

Art. 12 "Inserimento art. 14 bis. – Istruzione formazione professionale. Si disciplina la programmazione territoriale dell'Istruzione e Formazione Tecnica superiore nonché dei Poli Tecnico-Professionali, in attuazione delle linee guida nazionali disciplinate dal DPCM 25 gennaio 2008 e del DM 7 febbraio 2013.

All'art. 14 "Sostituzione articolo 16 – Catalogo regionale dell'offerta formativa", al fine di rendere riconoscibile e trasparente nei contenuti e nei tempi di erogazione l'offerta formativa pubblica regionale, è istituito il catalogo regionale dell'offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento.

All'art.16 "Inserimento articolo 16 ter – Integrazione dei sistemi informativi regionali", la Regione realizza il raccordo tra le banche dati ed i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, finalizzato alla tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro.

Il catalogo sopracitato è una applicazione già in elaborazione all'interno degli interventi del POR CRO 2007/2013, che verrà messo a sistema con le misure finanziate dalle risorse FSE della nuova programmazione, come tutti gli processi innovativi ed evolutivi d'integrazione tra i sistemi informativi per il raccordo tra le banche dati esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.

L'art. 17 c. 5 "Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale" introduce la possibilità di intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti in ordine all'esito occupazionale realizzato al termine dell'attività formativa, in analogia con la misura introdotta nel Piano esecutivo regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani ed in coerenza con il Piano nazionale della "Garanzia per i Giovani". Tale sostegno finanziario sarà definito nell'ambito degli obiettivi e delle risorse già previsti nel PIGI ovvero nell'ambito della programmazione comunitaria sopra citata."

L'art. 38 c. 2 stabilisce che l'applicazione delle disposizioni ivi indicate è rinviata all'entrata in vigore del regolamento per le motivazioni riportate nella Relazione illustrativa della legge.

Nel Preambolo, al punto 16, si stabilisce che con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, di cui al punto 15, si provvederà al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di istruzione, orientamento e formazione professionale, fatte salve le funzioni fondamentali che devono essere esercitate dalle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85 della l.r. 56/2014. La legge regionale di riordino provvederà infine alle conseguenti modifiche della l.r. 32/2002 e stabilirà il termine dal quale opererà il riordino delle suddette funzioni.

Da ciò si desume che fino al termine individuato dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, le province continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla normativa vigente in materia di istruzione, orientamento, formazione professionale.

Per tutto quanto sopra riportato emerge che la modifica o l'introduzione delle disposizioni normative di cui sopra non produce spesa aggiuntiva al bilancio regionale rispetto agli interventi ad oggi finanziati nell'ambito del PIGI 2012/2015.

Trattasi infatti della riorganizzazione di un sistema già esistente nell'ottica dell'integrazione delle attività e della realizzazione di un più funzionale raccordo tra le banche dati ed i sistemi informativi esistenti attuabile con le risorse comunitarie, statali e regionali stanziare nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015 e 2016.

### **Modifiche in materia di LAVORO**

Con la presente proposta di modifica è costituita un'Agenzia regionale del lavoro come soggetto attuatore della governance del mercato del lavoro in Toscana:

- per garantire uno svolgimento delle attività e delle funzioni uniforme e omogeneo sul territorio regionale,
- per assicurare maggiore efficacia ed efficienza nella qualità delle prestazioni,
- per attuare una semplificazione del servizio rivolto ai cittadini.

L'Agenzia è costituita quale ente dipendente, ai sensi dell'art 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Le modifiche attinenti la materia del lavoro, oggetto di questa parte della relazione e degli articoli 21 comma 2 e dal n. 22 al n. 34 dell'articolato della presente proposta di legge, si applicano a decorrere dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). La medesima legge provvederà al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di lavoro.

Fino ad allora, come previsto al comma 4 dell'articolo 38 "Norme transitorie e finali", le province continuano ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro ad esse attribuite dalla l.r. 32/2002.

La Legge 56/2014 prevede infatti tre passaggi fondamentali ancora da definire:

-entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge (8 luglio 2014) un accordo tra Stato e Regioni, sancito in Conferenza unificata, individuerà le funzioni oggetto di riordino;

-nello stesso termine un DPCM, previa intesa in conferenza unificata, stabilirà i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite;

- entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge (8 ottobre 2014) una legge regionale che provvederà a dare attuazione all'accordo Stato/Regioni.

Solo con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 56/2014 sopra richiamata, sarà possibile definire un piano economico-finanziario di sviluppo delle attività dell'Agenzia, ivi compresi i relativi costi di funzionamento.

In particolare la dotazione organica dell'Agenzia sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore a seguito del riordino delle funzioni provinciali, previsto dall'articolo 1 comma 95 della legge 56/2014.

Allo stesso modo le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento regionale dell'Agenzia dovranno pervenire a seguito del citato riordino delle funzioni provinciali. Le entrate dell'ente a regime saranno costituite da:

-contributo regionale per spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio,

-i finanziamenti della regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale,

-altri contributi statali e comunitari,

-ricorso al credito,

-ulteriori entrate eventuali.

Relativamente alla fase iniziale di costituzione dell'Agenzia il patrimonio sarà costituito dai beni mobili ed immobili trasferiti con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale, dando atto che in tali decreti confluiranno sia i beni mobili ed immobili trasferiti dalle Province a seguito del già citato riordino, sia eventuali beni trasferiti dalla Regione stessa.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 39 "Disposizioni di prima applicazione relative all'Agenzia regionale del lavoro" saranno individuati dal Presidente della Giunta regionale i rapporti attivi e passivi in corso nei quali subentra l'Agenzia stessa.

#### Analisi quantitativa

*(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)*

#### **Vedi sezione precedente**

Copertura finanziaria:

*Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:*

## 1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 1.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐  
UPB n. \_\_\_\_\_
- 1.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste ☐  
UPB n. \_\_\_\_\_
- 1.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐  
UPB n. \_\_\_\_\_  
.....

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 1.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata ☐  
Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Categoria \_\_\_\_\_
- 1.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐  
UPB n. \_\_\_\_\_

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:  
UPB n. \_\_\_\_\_ ☐  
.....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: ☐  
UPB n. \_\_\_\_\_

## 2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:

- 2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐  
Anno \_\_\_\_\_, UPB n. \_\_\_\_\_
- 2.1.2 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste ☐  
Anno \_\_\_\_\_, UPB n. \_\_\_\_\_

- 2.1.3 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐  
 Anno \_\_\_\_\_, UPB n. \_\_\_\_\_  
 .....
- 2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:
- 2.2.1 istituzione di una nuova UPB di entrata ☐  
 Anno \_\_\_\_\_, Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Categoria \_\_\_\_\_
- 2.2.2 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐  
 Anno \_\_\_\_\_, UPB n. \_\_\_\_\_
- 2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa: ☐  
 Anno \_\_\_\_\_, UPB n. \_\_\_\_\_  
 .....
- 2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: ☐  
 Anno 2015 e 2016, UPB n.
- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☒  
(per la parte relativa alle modifiche apportate alla l.r. 32/2002 in materia di lavoro)